



Comune di Santa Giusta

(Provincia di Oristano)

Via Garibaldi n° 84 – CAP 09096 - ☎ 0783/354500 Fax 0783/354535
P.I.V.A./Codice fiscale 0007226 095 3 - conto corrente postale 16425092

Prot. n. 3383

ORDINANZA DEL SINDACO N. 5 DEL 16.05.2013

Oggetto: Misure per la prevenzione degli incendi all'interno del centro abitato e nelle zone limitrofe.

IL SINDACO

Rilevata la presenza, all'interno del centro abitato e nelle zone limitrofe, di numerosi terreni di proprietà privata infestati da erbacce, sterpaglie e materiale secco di varia natura ad alto rischio di infiammabilità che possono determinare l'insorgere del pericolo di incendi;

Constatato che tale situazione, con l'imminente arrivo della stagione estiva, costituisce grave pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, data l'immediata vicinanza delle abitazioni private;

Considerata la necessità di adottare specifiche precauzioni finalizzate alla prevenzione degli incendi;

Rilevato che le cause del devastante fenomeno sono in gran parte imputabili alla condizione precaria dei suoli edificatori, fondi, terreni ed aree di qualsiasi natura generata dall'incuria e dall'abbandono della conduzione degli stessi da parte dei proprietari o altri aventi titolo;

Vista la Deliberazione n. 16/20 del 09/04/2013 della Giunta Regionale con cui sono state approvate le Prescrizioni Regionali Antincendio, campagna antincendio 2013, finalizzate alla prevenzione e alla lotta attiva contro gli incendi;

Visto l'allegato alla Deliberazione di cui sopra "Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio nelle aree nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 comma 3, della legge 21 novembre 2000, n° 353";

Dato atto che dal 1° giugno al 15 ottobre vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo;

Vista la Legge 21 novembre 2000, n° 353;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

All'interno del centro abitato e nelle aree periferiche comprese entro 100 metri:

- **entro il termine perentorio del 15 Giugno c.a.**, i proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo (giardini, orti, cortili campi incolti e similari), sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade

pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali, **nonché mantenerli costantemente sgombri da pericoli d'incendio di qualsiasi natura;**

- tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame, di larghezza non inferiore a 5 metri;

- tutti i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;

- **dal 1° Giugno al 15 Giugno 2013** i medesimi soggetti dovranno procedere all'asporto del materiale o all'abbruciamento dello stesso **previo rilascio di specifica autorizzazione** da richiedere all'Ufficio Polizia Municipale, che fornirà le necessarie prescrizioni comportamentali.

Fermo restando l'obbligo di conseguire l'autorizzazione, **l'abbruciamento delle sterpaglie nel centro abitato e nelle particelle comunali è consentito nella sola giornata del sabato, la mattina dalle ore 6:00 alle ore 8:30 e il pomeriggio dalle ore 19:00 sino alle 21:00.**

È TASSATIVAMENTE VIETATO

- effettuare la pulizia dei terreni privati appiccando direttamente il fuoco senza prima aver proceduto al decespugliamento degli stessi;

- procedere all'abbruciamento delle erbacce e delle sterpaglie in assenza di autorizzazione e comunque nelle giornate ventose e/o in orari differenti da quelli prescritti. I proprietari ed i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni privati saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero eventualmente verificarsi per loro negligenza o per inosservanza delle disposizioni loro impartite.

Per quanto non esplicitamente disposto con il presente provvedimento, in particolare con riguardo ai siti fuori dal centro abitato, si rimanda integralmente alle disposizioni delle Prescrizioni Regionali Antincendio descritte nell'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/20 del 09/04/2013.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nell'art. 28 delle Prescrizioni Regionali Antincendio 2013 e sempre che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni previste nella presente Ordinanza soggiace al pagamento di una somma pari ad **€ 50,00 (euro cinquanta/00)** quale pagamento in misura ridotta, ex art. 16 della Legge 689/81, della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 stabilita ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

In caso di inadempimento, successivo all'accertamento della violazione dell'Ordinanza e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si provvederà d'Ufficio all'esecuzione della pulizia dei lotti interessati con addebito delle spese a carico del contravventore.

Sono fatte salve le altre disposizioni vigenti in materia.

La presente Ordinanza viene trasmessa, per l'applicazione delle disposizioni ivi contenute e richiesta di massima diffusione, a:

- Questura di Oristano;
- Prefettura di Oristano;
- Responsabile Servizio Tecnico e Ufficio Polizia Municipale – Sede;
- Comando Regione Carabinieri Sardegna;
- Stazione di Santa Giusta;
- Corpo Forestale dello Stato – Distaccamento di Marrubiu;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Oristano.

Santa Giusta, 16.05.2012



IL SINDACO
(Angelo Pasquale Pinna)